



“Consiglio regionale della Campania”

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 71 del 21/09/2026

Disposizioni per la gestione integrata della specie cinghiale, la prevenzione e l'indennizzo dei danni e la valorizzazione delle filiere territoriali nelle aree interne, rurali e montane.

Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania)

Proponenti: Corrado Matera, Francesca Amirante, Carmela Fiola, Salvatore Madonna, Massimiliano Manfredi, Maurizio Petracca, Francesco Picarone, Loredana Raia, Marco Villano, Giorgio Zinno



Consiglio regionale della Campania

INDICE

Capo I	<i>Disposizioni generali</i>
Art. 1	(Oggetto e finalità)
Art. 2	(Definizioni)
Capo II	<i>Programmazione regionale e aree prioritarie di intervento</i>
Art. 3	(Piano regionale per la gestione integrata del cinghiale)
Art. 4	(Aree prioritarie di intervento)
Art. 5	(Tavoli territoriali di coordinamento)
Capo III	<i>Prevenzione dei danni e tutela delle attività agricole, zootecniche e dei territori esposti</i>
Art. 6	(Misure di prevenzione e dissuasione)
Art. 7	(Aree agricole sensibili e sostegno agli operatori agricoli e zootecnici)
Capo IV	<i>Gestione dei capi e valorizzazione della filiera delle carni di selvaggina</i>
Art. 8	(Gestione dei capi abbattuti o catturati e filiera delle carni)
Art. 9	(Progetti integrati per la valorizzazione della filiera nelle aree interne, rurali e montane)
Capo V	<i>Modifiche normative e disposizioni finali</i>
Art. 10	(Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2012, n. 26)
Art. 11	(Clausola valutativa)
Art. 12	(Norma finanziaria)
Art. 13	(Disposizioni transitorie e di adeguamento)
Art. 14	(Entrata in vigore)



Consiglio regionale della Campania

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La Regione Campania, nel rispetto della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e in coerenza con le disposizioni della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), disciplina misure di programmazione, prevenzione e gestione integrata della specie cinghiale, al fine di prevenire e ridurre i danni alle produzioni agricole e zootecniche, tutelare la sicurezza delle persone e della circolazione stradale, salvaguardare gli equilibri ecosistemici e assicurare il coordinamento degli interventi nei territori maggiormente interessati dalla presenza della specie, favorendo l'integrazione delle politiche regionali interessate dal fenomeno.
2. La presente legge, in coerenza con gli strumenti di pianificazione faunistico-venatoria e con la normativa statale e regionale vigente in materia di gestione e controllo della fauna selvatica, promuove interventi coordinati di prevenzione, monitoraggio, controllo, contenimento, biosicurezza e indennizzo dei danni provocati dalla specie cinghiale.
3. La Regione riconosce la particolare rilevanza del fenomeno nelle aree protette nazionali e regionali, nelle aree contigue, nei siti della Rete Natura 2000, nei territori rurali, montani, interni, periurbani, costieri, turistici e ad alta frequentazione pubblica, nei quali la presenza del cinghiale può determinare effetti significativi sulle attività agricole e zootecniche, sulla biodiversità, sulla sicurezza delle persone, sulla mobilità locale, sulla fruizione degli spazi pubblici e sulla qualità della vita delle comunità.
4. Le disposizioni della presente legge sono attuate nel rispetto delle competenze attribuite agli enti gestori delle aree protette dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e dalle relative discipline istitutive, nonché nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema, della biodiversità, della sanità animale e della profilassi internazionale.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:



Consiglio regionale della Campania

- a) cinghiale: la specie faunistica *Sus scrofa*, appartenente alla fauna selvatica omeoterma di cui alla legge 157/1992;
- b) aree prioritarie di intervento: le porzioni del territorio regionale nelle quali la presenza del cinghiale determina, sulla base di dati, segnalazioni documentate o elementi istruttori acquisiti dagli enti competenti, ricorrenti danni alle produzioni agricole e zootecniche, rischi per la sicurezza delle persone o della circolazione stradale, criticità per la fruizione degli spazi pubblici, impatti sugli ecosistemi o esigenze di prevenzione sanitaria;
- c) aree agricole sensibili: le aree caratterizzate dalla presenza di colture agricole, allevamenti, prati, pascoli, castagneti, oliveti, vigneti, frutteti, produzioni tipiche o di qualità, opere aziendali, infrastrutture rurali o altri elementi produttivi esposti a danni ricorrenti provocati dal cinghiale;
- d) aree protette: i parchi nazionali e regionali, le riserve naturali statali e regionali, nonché gli altri territori sottoposti a regime speciale di tutela ai sensi della legge 394/1991 e della normativa regionale vigente in materia;
- e) siti della Rete Natura 2000: i siti di importanza comunitaria, le zone speciali di conservazione e le zone di protezione speciale individuati in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- f) aree ad alta frequentazione pubblica: le aree urbane, periurbane, costiere, turistiche, balneari, scolastiche, sportive, ricreative, mercatali o comunque destinate alla fruizione collettiva, nelle quali la presenza del cinghiale può determinare rischi per la sicurezza delle persone, turbative alla fruizione ordinata degli spazi pubblici o pregiudizio per le attività economiche e turistiche;
- g) interventi di prevenzione: le misure non cruenti, strutturali o gestionali, dirette a prevenire o ridurre i danni provocati dal cinghiale alle produzioni agricole e zootecniche, alle opere aziendali, alle infrastrutture rurali, alla circolazione stradale e alla fruizione degli spazi pubblici, comprese recinzioni, protezioni individuali, dissuasori, sistemi di segnalazione, interventi di manutenzione e ogni altra misura compatibile con la normativa vigente e con gli strumenti di pianificazione applicabili;
- h) interventi di controllo e contenimento: gli interventi finalizzati alla gestione numerica del cinghiale effettuati nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente e in conformità all'articolo 19 della legge 157/1992, al Piano straordinario di cui all'articolo 19-ter della medesima legge, agli altri atti statali e regionali di pianificazione e alle prescrizioni delle autorità competenti, nel rispetto delle competenze degli enti gestori delle aree protette;



Consiglio regionale della Campania

- i) interventi di biosicurezza: le misure di prevenzione, sorveglianza, gestione e contenimento del rischio sanitario connesso alla presenza del cinghiale, con particolare riferimento alla prevenzione e al contrasto della peste suina africana, adottate in conformità alla normativa europea, statale e regionale di settore e agli atti delle autorità competenti.

Capo II

Programmazione regionale e aree prioritarie di intervento

Art. 3

(Piano regionale per la gestione integrata del cinghiale)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere della commissione consiliare competente, approva, anche mediante il riordino e il coordinamento degli strumenti regionali vigenti, il Piano regionale per la gestione integrata del cinghiale, di seguito denominato «Piano regionale», quale strumento di programmazione e coordinamento degli interventi di prevenzione, monitoraggio, controllo, contenimento, biosicurezza e indennizzo connessi alla presenza del cinghiale nel territorio regionale.
2. Il Piano costituisce il quadro unitario di programmazione regionale per l'attuazione della presente legge e assicura la coerenza programmatica, fondata su evidenze tecnico-scientifiche e dati oggettivi, il coordinamento e l'integrazione funzionale tra gli interventi da essa previsti e gli altri strumenti regionali di pianificazione e programmazione concernenti la gestione della specie cinghiale, la prevenzione dei danni, la biosicurezza, la sicurezza stradale e la valorizzazione delle filiere territoriali, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.
3. Il Piano regionale individua, in particolare:
 - a) il quadro conoscitivo relativo alla presenza del cinghiale nel territorio regionale, realizzato anche mediante la raccolta, l'aggiornamento, l'elaborazione e la georeferenziazione, attraverso indicatori omogenei, dei dati disponibili presso la Regione, gli Ambiti territoriali di caccia (ATC), gli enti gestori delle aree protette, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie locali (ASL), il Centro di riferimento regionale per l'igiene urbana veterinaria (CRIUV), i gestori delle infrastrutture viarie e gli altri soggetti competenti;
 - b) le aree prioritarie di intervento, individuate secondo i criteri previsti dall'articolo 4;
 - c) gli obiettivi, le priorità e i criteri di intervento per la prevenzione e la riduzione dei danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle opere aziendali, alle infrastrutture rurali, alla circolazione stradale e alla fruizione degli spazi pubblici;



Consiglio regionale della Campania

- d) le misure di prevenzione e dissuasione attivabili nelle aree agricole sensibili, nelle aree ad alta frequentazione pubblica e nei tratti stradali a maggiore rischio, nonché i criteri per la definizione delle priorità nell'attuazione dei relativi interventi;
 - e) gli indirizzi per il coordinamento degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio derivante dalla presenza del cinghiale lungo la rete viaria regionale e locale, mediante l'individuazione dei punti di attraversamento ricorrente della fauna selvatica e dei tratti caratterizzati da maggiore incidentalità, anche sulla base delle segnalazioni provenienti dai gestori delle infrastrutture viarie e dagli enti locali;
 - f) le modalità di raccordo con gli enti gestori delle aree protette nazionali e regionali e con i soggetti competenti per le aree contigue e i siti della Rete Natura 2000, nel rispetto delle competenze loro attribuite dalla normativa vigente;
 - g) le misure di biosicurezza e di coordinamento operativo con gli interventi di prevenzione e contrasto della peste suina africana;
 - h) le iniziative di informazione e formazione rivolte agli operatori agricoli, ai soggetti coinvolti nella gestione della specie e agli enti locali, anche mediante forme di collaborazione con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
 - i) il sistema informativo regionale per la gestione della specie cinghiale, basato sulla raccolta, l'aggiornamento, la condivisione, l'integrazione e la georeferenziazione dei dati relativi alla presenza della specie, ai danni, agli incidenti stradali, agli interventi di prevenzione, controllo e contenimento, alle attività di biosicurezza, agli indennizzi e agli altri elementi conoscitivi utili alla programmazione regionale;
 - j) gli indicatori per la valutazione periodica dell'efficacia delle misure di prevenzione, controllo e contenimento previste dal Piano.
4. Il Piano regionale è aggiornato con cadenza triennale e può essere modificato prima della scadenza in caso di rilevanti variazioni del quadro epidemiologico, faunistico, agricolo, ambientale o di sicurezza delle persone. Ai fini dell'aggiornamento e delle eventuali modifiche del Piano regionale, la Giunta regionale tiene conto delle proposte formulate dai tavoli territoriali di coordinamento previsti dall'articolo 5, nonché dei dati e delle informazioni acquisiti ai sensi del comma 3 e delle risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dai soggetti competenti.

Art. 4

(Aree prioritarie di intervento)

1. La Giunta regionale, nell'ambito del Piano regionale previsto dall'articolo 3, individua le aree prioritarie di intervento nelle quali la presenza del cinghiale determina maggiori criticità per le



Consiglio regionale della Campania

produzioni agricole e zootecniche, la sicurezza delle persone, la circolazione stradale, la fruizione degli spazi pubblici, la tutela degli ecosistemi e la prevenzione del rischio sanitario.

2. L'individuazione delle aree prioritarie di intervento è effettuata tenendo conto, in particolare:
 - a) dell'entità, della frequenza, della reiterazione e della localizzazione dei danni arrecati alle produzioni agricole e zootecniche, ai prati, ai pascoli, alle opere aziendali, alle infrastrutture rurali e agli altri beni strumentali all'attività agricola;
 - b) della presenza di colture di pregio, produzioni tipiche o di qualità, allevamenti, aziende agricole particolarmente esposte o territori a elevata vocazione agricola e zootecnica;
 - c) della densità stimata della popolazione di cinghiale, dell'andamento temporale della popolazione stimata, dei prelievi, delle catture e dell'efficacia degli interventi di controllo e contenimento effettuati nel territorio interessato;
 - d) del numero, della frequenza e della localizzazione degli incidenti stradali o delle situazioni di pericolo riconducibili alla presenza del cinghiale, nonché della presenza di tratti stradali caratterizzati da ricorrenti attraversamenti della fauna selvatica;
 - e) della presenza ricorrente del cinghiale in aree urbane, periurbane, costiere, turistiche, balneari, scolastiche, sportive, ricreative o comunque caratterizzate da elevata frequentazione pubblica;
 - f) della presenza di aree protette nazionali e regionali, aree contigue, siti della Rete Natura 2000 e habitat sensibili;
 - g) del rischio sanitario connesso alla prevenzione e al contrasto della peste suina africana e delle altre emergenze sanitarie correlate alla presenza della specie;
 - h) delle segnalazioni documentate provenienti da Comuni, Province, ATC, enti gestori delle aree protette, ASL, organizzazioni professionali agricole, gestori delle infrastrutture stradali e cittadini.
3. Nelle aree prioritarie di intervento la Regione promuove, secondo quanto previsto dal Piano regionale, misure coordinate di prevenzione, monitoraggio, controllo, contenimento, biosicurezza, sicurezza stradale e indennizzo dei danni, nel rispetto delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti.
4. L'individuazione delle aree prioritarie di intervento è sottoposta a revisione in occasione dell'aggiornamento del Piano regionale e può essere modificata anche prima della scadenza triennale in presenza di nuove o sopravvenute criticità.

Art. 5

(Tavoli territoriali di coordinamento)

1. Per il coordinamento degli interventi nelle aree prioritarie previste dall'articolo 4, la Giunta regionale promuove tavoli territoriali di coordinamento, anche su base provinciale o sub-



Consiglio regionale della Campania

provinciale, con la partecipazione dei Comuni interessati, delle Province, degli ATC, degli enti gestori delle aree protette nazionali e regionali, delle ASL, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e degli altri soggetti istituzionali competenti.

2. I tavoli territoriali di coordinamento concorrono, in funzione consultiva, propositiva e di raccordo territoriale, alla rilevazione delle criticità connesse alla presenza del cinghiale e alla definizione delle proposte da sottoporre alla Giunta regionale ai fini dell'attuazione e dell'aggiornamento del Piano regionale, favorendo la condivisione delle informazioni tra i soggetti partecipanti e il coordinamento degli interventi di rispettiva competenza.
3. I tavoli territoriali di coordinamento formulano proposte operative alla Giunta regionale ai fini dell'individuazione e della revisione delle aree prioritarie di intervento, della programmazione delle misure di prevenzione e dissuasione, del raccordo con gli enti gestori delle aree protette, della raccolta dei dati territoriali, anche attraverso il coordinamento delle segnalazioni provenienti dagli operatori agricoli, dagli enti locali e dai gestori delle infrastrutture viarie, e della diffusione delle buone pratiche di prevenzione e biosicurezza.
4. La partecipazione ai tavoli territoriali di coordinamento è svolta a titolo gratuito e non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
5. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, le modalità di costituzione, composizione e funzionamento dei tavoli territoriali di coordinamento, assicurando adeguate forme di coordinamento con gli altri organismi regionali operanti nelle materie interessate dalla presente legge.

Capo III

Prevenzione dei danni e tutela delle attività agricole, zootecniche e dei territori esposti

Art. 6

(Misure di prevenzione e dissuasione)

1. La Regione promuove e sostiene, anche mediante la concessione di contributi, misure di prevenzione e dissuasione, assicurandone il coordinamento, finalizzate a ridurre i danni provocati dal cinghiale alle produzioni agricole e zootecniche, ai prati, ai pascoli, alle opere aziendali, alle infrastrutture rurali, alla circolazione stradale e alla fruizione degli spazi pubblici.
2. Le misure previste dal comma 1 possono comprendere, in particolare:
 - a) recinzioni fisse o mobili, anche elettrificate, e relativi interventi di installazione, manutenzione e adeguamento;



Consiglio regionale della Campania

- b) protezioni individuali per colture arboree, impianti agricoli, orti, vivai, castagneti, oliveti, vigneti e frutteti;
 - c) sistemi di dissuasione, allontanamento, segnalazione e rilevamento compatibili con la tutela della fauna selvatica, dell'ambiente e della sicurezza delle persone;
 - d) interventi di protezione delle opere aziendali, delle infrastrutture rurali e degli altri beni strumentali all'attività agricola;
 - e) interventi di manutenzione, adeguamento e messa in sicurezza delle aree e delle infrastrutture maggiormente esposte alla presenza del cinghiale;
 - f) ulteriori misure di prevenzione individuate dal Piano regionale sulla base dell'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle buone pratiche sperimentate.
3. Possono beneficiare dei contributi e delle altre forme di sostegno previste dal comma 1 le imprese agricole e zootecniche, singole o associate, i proprietari e i conduttori dei fondi agricoli, i Comuni, le Province, gli enti gestori delle aree protette e gli altri soggetti pubblici o privati individuati dal Piano regionale in ragione della titolarità o della gestione delle aree e delle infrastrutture interessate dagli interventi.
4. Nell'accesso ai contributi e alle altre forme di sostegno è riconosciuta priorità agli interventi ricadenti nelle aree prioritarie di intervento previste dall'articolo 4, nonché agli interventi riguardanti aziende agricole e zootecniche che abbiano subito danni ricorrenti, tratti stradali a maggiore rischio, aree ad alta frequentazione pubblica e territori ricadenti in aree protette, aree contigue o siti della Rete Natura 2000.
5. Gli interventi previsti dal presente articolo sono coordinati con gli strumenti di sostegno regionali, statali ed europei destinati alla prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica, al fine di favorire il più efficace impiego delle risorse disponibili ed evitare duplicazioni degli interventi. La Giunta regionale promuove la semplificazione delle procedure amministrative concernenti la concessione dei contributi previsti dal presente articolo, anche mediante l'utilizzo di strumenti digitali e modalità uniformi di presentazione delle istanze.
6. Resta fermo il divieto di foraggiamento del cinghiale previsto dalla normativa statale vigente, fatte salve le attività consentite dalla medesima normativa e dagli atti delle autorità competenti. Resta altresì fermo il divieto di immissione del cinghiale nel territorio regionale, salve le ipotesi espressamente consentite dalla normativa statale vigente.

Art. 7

(Aree agricole sensibili e sostegno agli operatori agricoli e zootecnici)



Consiglio regionale della Campania

1. La Regione promuove interventi specifici nelle aree agricole sensibili, al fine di prevenire e ridurre i danni provocati dal cinghiale alle produzioni agricole e zootecniche, ai prati, ai pascoli, alle opere aziendali, alle infrastrutture rurali e ai fondi agricoli.
2. Ai fini previsti dal comma 1, è riconosciuta particolare attenzione alle aree caratterizzate dalla presenza di colture di pregio, produzioni tipiche o di qualità, aziende agricole e zootecniche che abbiano subito danni ricorrenti, territori a elevata vocazione agricola e zootecnica e aree nelle quali la presenza del cinghiale incide sulla continuità delle attività produttive.
3. La Regione favorisce il coinvolgimento degli operatori agricoli e zootecnici, anche per il tramite delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, nelle attività di segnalazione dei danni, rilevazione delle criticità territoriali, individuazione delle misure di prevenzione, monitoraggio dell'efficacia degli interventi, diffusione delle misure di prevenzione e delle buone pratiche di biosicurezza e informazione degli operatori interessati.
4. Gli interventi previsti dal presente articolo sono coordinati con le misure di prevenzione e dissuasione previste dall'articolo 6 e con la disciplina regionale in materia di indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica prevista dall'articolo 26 della legge regionale 26/2012.

Capo IV

Gestione dei capi e valorizzazione della filiera delle carni di selvaggina

Art. 8

(Gestione dei capi abbattuti o catturati e filiera delle carni)

1. La Regione promuove la valorizzazione delle filiere locali, delle produzioni tipiche e delle tradizioni gastronomiche del territorio regionale attraverso la corretta gestione dei capi di cinghiale abbattuti nell'ambito dell'attività venatoria o degli interventi di controllo e contenimento e dei capi catturati successivamente abbattuti secondo la normativa vigente, assicurando la tracciabilità, la qualità e la sicurezza delle carni destinate al consumo alimentare.
2. Ai fini previsti dal comma 1, la Regione favorisce, ove possibile, il conferimento dei capi di cui al medesimo comma ai centri di raccolta e ai centri di lavorazione della selvaggina autorizzati, anche ai fini dei rilievi biometrici, degli accertamenti sanitari, delle attività di monitoraggio epidemiologico e delle ulteriori attività previste dalla normativa vigente.
3. Le attività di conferimento, raccolta, lavorazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione delle carni di cinghiale sono svolte nel rispetto della disciplina europea, statale e regionale in materia di igiene degli alimenti di origine animale, sicurezza alimentare, controlli ufficiali, tracciabilità, sanità animale e biosicurezza.



Consiglio regionale della Campania

Art. 9

(Progetti integrati per la valorizzazione della filiera nelle aree interne, rurali e montane)

1. La Regione sostiene progetti integrati di filiera finalizzati alla valorizzazione delle carni di selvaggina provenienti da capi conferiti, lavorati e tracciati secondo la disciplina vigente, con particolare riferimento alle aree interne, rurali e montane e ai territori ricadenti nelle aree prioritarie di intervento previste dall'articolo 4.
2. I progetti previsti dal comma 1 sono diretti a favorire il collegamento tra gestione del cinghiale, centri di raccolta e lavorazione della selvaggina, imprese agricole e agroalimentari, produzioni tipiche, ristorazione, ospitalità e promozione turistica dei territori interessati, anche al fine di favorire la tracciabilità delle carni e contrastare forme di commercializzazione irregolare.
3. La Regione assicura il raccordo dei progetti previsti dal presente articolo con il Piano regionale previsto dall'articolo 3 e con gli strumenti regionali di programmazione in materia di agricoltura, sviluppo rurale, turismo e aree interne, anche ai fini dell'individuazione delle risorse utilizzabili e delle forme di sostegno attivabili.
4. I progetti di cui al presente articolo sono attuati in coerenza con gli obiettivi di controllo e contenimento della specie e non possono prevedere misure dirette a favorire il mantenimento o l'incremento della popolazione di cinghiale nel territorio regionale.

Capo V

Modifiche normative e disposizioni finali

Art. 10

(Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2012, n. 26)

1. Alla legge regionale 26/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «legge regionale 1 settembre 1993, n. 33 (Istituzione dei parchi e riserve naturali in Campania)» sono sostituite dalle seguenti: «legge regionale 16 ottobre 2025, n. 25 (Norme per la riorganizzazione delle aree protette regionali e dei parchi urbani e interurbani di interesse regionale)»;
 - b) all'articolo 16, i commi da 2 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

«2. La Regione provvede al controllo delle specie di fauna selvatica secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente e, in particolare, dall'articolo 19 della legge 157/1992, nel



Consiglio regionale della Campania

rispetto della normativa dell'Unione europea, della legge 394/1991, nonché degli atti statali e regionali di pianificazione e programmazione applicabili.

3. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, le modalità organizzative relative alla formazione, al riconoscimento dei titoli e alla tenuta e all'aggiornamento degli albi e registri regionali connessi alla caccia di selezione e alle attività di controllo della fauna selvatica, nel rispetto delle distinte discipline applicabili e dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente.

4. Nelle aree naturali protette gli interventi di controllo della fauna selvatica sono effettuati nel rispetto della legge 394/1991, delle relative discipline istitutive e delle competenze degli enti gestori, nonché della normativa statale vigente.

5. Per comprovate esigenze di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti dalle forme inselvatichite di specie domestiche, la Giunta regionale può disporre interventi di controllo nel rispetto della normativa statale vigente, anche su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le rispettive articolazioni regionali.»;

c) l'articolo 18 è abrogato;

d) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Art. 26

(Prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica)

1. Il Fondo regionale previsto dall'articolo 26 della legge 157/1992 è destinato alla prevenzione e all'indennizzo dei danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole e zootecniche e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria. Gli interventi sono concessi nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
2. Per la gestione del Fondo previsto dal comma 1 è istituito presso la struttura regionale competente il Comitato previsto dall'articolo 26, comma 2, della legge 157/1992, nel quale sono assicurate le rappresentanze previste dalla medesima disposizione statale. Il Comitato provvede all'esame e alla valutazione delle richieste di indennizzo, alle verifiche e alla liquidazione dei danni secondo quanto previsto dal presente articolo. La composizione e le modalità di funzionamento del Comitato sono disciplinate dalla Giunta regionale con la deliberazione prevista dal comma 9.
3. Sono posti a carico del Fondo gli indennizzi relativi ai danni previsti dal comma 1 per i quali l'onere non è attribuito dalla normativa vigente ad altri soggetti. Restano ferme le competenze degli organi di gestione degli Ambiti territoriali di caccia (ATC), ai sensi dell'articolo 14, comma 14, della legge 157/1992, dei concessionari delle strutture faunistico-venatorie a gestione privata e degli enti gestori delle aree naturali protette, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.



Consiglio regionale della Campania

4. La denuncia del danno e la relativa domanda di indennizzo a carico del Fondo sono presentate, di norma, mediante il sistema informativo regionale, secondo modalità idonee ad assicurare la georeferenziazione dell'evento e l'individuazione del soggetto competente. La presentazione attraverso il sistema informativo regionale assolve all'obbligo di denuncia al Comitato previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 157/1992. Il soggetto danneggiato presenta la denuncia tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall'evento.
5. Ai fini delle verifiche di competenza del Comitato, le strutture regionali territorialmente competenti curano l'istruttoria delle domande e svolgono gli accertamenti tecnici necessari, anche mediante sopralluogo. Il sopralluogo, ove necessario, è effettuato entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della domanda e, nei casi che richiedono un accertamento urgente, entro cinque giorni lavorativi. Gli accertamenti sono svolti da soggetti in possesso di adeguata qualificazione professionale, individuati secondo criteri idonei ad assicurarne competenza e terzietà. Le risultanze dell'istruttoria sono trasmesse al Comitato ai fini delle verifiche previste dall'articolo 26, comma 3, della legge 157/1992.
6. La quantificazione del danno è effettuata secondo criteri uniformi definiti dalla Giunta regionale sulla base di valori di riferimento periodicamente aggiornati, tenendo conto della tipologia e della fase produttiva delle colture, dell'entità del danno e dei costi necessari al ripristino. Per le colture arboree pluriennali i criteri tengono conto anche dei costi di sostituzione e ripristino degli impianti e della perdita di produzione relativa al periodo necessario alla ricostituzione dell'ordinaria capacità produttiva. È esclusa la duplicazione di indennizzi, risarcimenti o altre compensazioni riferiti al medesimo danno.
7. Il Comitato, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, determina l'importo riconoscibile e dispone la liquidazione dell'indennizzo. Le strutture regionali competenti adottano i conseguenti atti amministrativi e contabili di concessione e di pagamento. Il procedimento è concluso entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa dell'Unione europea applicabile.
8. I procedimenti relativi alle domande di contributo per interventi di prevenzione dei danni finanziati a valere sul Fondo previsto dal comma 1 sono conclusi entro centoventi giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande ovvero, in assenza di un termine, dalla data della loro presentazione.
9. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria deliberazione:
 - a) la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato previsto dal comma 2, nel rispetto dell'articolo 26, comma 2, della legge 157/1992;
 - b) i requisiti e le condizioni di ammissibilità agli indennizzi;
 - c) le modalità telematiche di presentazione e gestione delle domande, favorendo l'acquisizione d'ufficio dei dati e delle informazioni già detenuti dalle pubbliche amministrazioni;



Consiglio regionale della Campania

- d) le modalità di raccordo tra il Comitato, le strutture regionali territorialmente competenti, gli ATC e gli altri soggetti competenti;
 - e) le procedure di accertamento, stima e quantificazione dei danni e i relativi valori di riferimento;
 - f) i casi nei quali l'accertamento deve essere effettuato con urgenza;
 - g) i criteri di liquidazione degli indennizzi;
 - h) le modalità dei controlli, anche a campione, sull'attività istruttoria e sugli indennizzi concessi;
 - i) le modalità di coordinamento tra le misure di prevenzione e il sistema degli indennizzi.
10. I dati relativi alle domande, agli accertamenti, agli importi riconosciuti e liquidati, ai tempi dei procedimenti e alle misure di prevenzione eventualmente adottate confluiscono nel sistema informativo regionale e concorrono alla programmazione e alla valutazione degli interventi previsti dalla normativa regionale vigente.»;
- e) dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:
- «Art. 26-bis
(Indennizzi per sinistri stradali causati da ungulati selvatici)
- 1. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, provvede agli indennizzi relativi ai danni non altrimenti risarcibili derivanti da sinistri stradali causati dagli ungulati selvatici.
 - 2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per la presentazione delle istanze, l'accertamento e la quantificazione dei danni, i termini del procedimento e le modalità di liquidazione degli indennizzi, nonché le forme di coordinamento con gli enti proprietari o gestori delle strade e con gli organi intervenuti per l'accertamento del sinistro.
 - 3. Resta ferma la disciplina vigente in materia di responsabilità civile e di risarcimento del danno. Le somme eventualmente corrisposte a titolo di indennizzo non sono cumulabili, per il medesimo danno, con somme riconosciute allo stesso titolo da altri soggetti.»;
- f) all'articolo 40, al comma 2, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:
- «b) stanziamenti destinati, nella misura del venti per cento, alla prevenzione e, nella misura dell'ottanta per cento, all'indennizzo dei danni previsti dall'articolo 26, con priorità per quelli causati da specie protette o in via di estinzione;
 - b-bis) stanziamenti destinati agli indennizzi di cui all'articolo 26-bis;»;
- g) all'articolo 41, al comma 2, la parola «18,» è soppressa e, dopo la parola «26,», è inserita la seguente: «26-bis,».

Art. 11
(Clausola valutativa)



Consiglio regionale della Campania

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi di prevenzione dei danni, coordinamento degli interventi, sostegno alle attività agricole e zootecniche, valorizzazione della filiera delle carni di selvaggina e sviluppo delle aree interne, rurali e montane.
2. A tal fine, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
3. La relazione di cui al comma 2 contiene, in particolare, informazioni e dati relativi:
 - a) allo stato di approvazione, aggiornamento e attuazione del Piano regionale;
 - b) alle aree prioritarie di intervento individuate e agli eventuali aggiornamenti intervenuti;
 - c) ai tavoli territoriali di coordinamento costituiti, alle attività svolte e alle proposte formulate;
 - d) ai contributi concessi per le misure di prevenzione e dissuasione previste dall'articolo 6, con indicazione delle tipologie di intervento finanziate e dei territori interessati;
 - e) agli interventi realizzati nelle aree agricole sensibili di cui all'articolo 7;
 - f) alle iniziative attivate per la gestione dei capi di cui all'articolo 8 e per il loro conferimento ai centri autorizzati;
 - g) ai progetti integrati di filiera sostenuti ai sensi dell'articolo 9, con indicazione dei soggetti coinvolti, dei territori interessati e delle risorse impiegate;
 - h) alle domande di indennizzo presentate ai sensi degli articoli 26 e 26-bis della legge regionale 26/2012, agli accertamenti effettuati, agli importi riconosciuti e liquidati e ai tempi medi di conclusione dei relativi procedimenti;
 - i) all'utilizzo delle risorse finanziarie stanziare dalla presente legge e delle ulteriori risorse statali, europee o di altra provenienza eventualmente attivate, nonché ai tempi medi di erogazione delle stesse;
 - j) all'andamento dei danni arrecati dalla specie cinghiale, dell'incidentalità stradale e del contenzioso instaurato nei confronti della Regione, nonché alla valutazione dell'efficacia complessiva delle misure di prevenzione previste dalla presente legge.
4. La relazione evidenzia le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge e le possibili proposte di modifica o aggiornamento degli strumenti previsti dalla medesima.

Art. 12

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, quantificati in 700.000,00 euro per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante incremento della Missione 16,



Consiglio regionale della Campania

Programma 2, Titolo II e contestuale riduzione della Missione 20, Programma 3, Titolo II del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, quantificati in 300.000,00 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante incremento della Missione 16, Programma 1, Titolo I e contestuale riduzione della Missione 20, Programma 3, Titolo I del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028.
3. Dall'attuazione dell'articolo 10 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Alle attività previste dal medesimo articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge possono concorrere, nei limiti delle rispettive destinazioni, risorse statali, europee o provenienti da altri soggetti pubblici o privati.
5. Le misure di sostegno previste dagli articoli 6 e 9 sono attuate nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 13

(Disposizioni transitorie e di adeguamento)

1. Fino all'approvazione del Piano regionale previsto dall'articolo 3, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con la presente legge e con la normativa dell'Unione europea e statale vigente, gli atti regionali adottati in attuazione dell'articolo 18 della legge regionale 26/2012, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
2. Conservano validità ed efficacia le abilitazioni, le iscrizioni agli albi e ai registri e i riconoscimenti di equipollenza dei titoli conseguiti alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'adozione della deliberazione della Giunta regionale prevista dall'articolo 16, comma 3, della legge regionale 26/2012, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera b), continua ad applicarsi il disciplinare regionale per cacciatori di ungulati con metodi selettivi, approvato con decreto dirigenziale 18 gennaio 2017, n. 19, nonché gli atti adottati in sua attuazione.
3. Ai procedimenti relativi alle domande di indennizzo di cui agli articoli 26 e 26-bis della legge regionale 26/2012, concernenti danni verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data in cui il danno si è verificato. Restano fermi i termini per la presentazione delle relative domande non ancora scaduti alla medesima data.
4. Fino all'adozione delle deliberazioni della Giunta regionale previste dall'articolo 26, comma 9, e dall'articolo 26-bis, comma 2, della legge regionale 26/2012, come rispettivamente sostituito e



Consiglio regionale della Campania

inserito dall'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con le predette disposizioni e limitatamente agli aspetti non direttamente disciplinati dalle medesime, gli atti amministrativi e le modalità procedurali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale delibera e trasmette al Consiglio regionale, secondo il procedimento previsto dall'articolo 56 dello Statuto regionale, una proposta di regolamento di revisione, anche mediante sostituzione, del regolamento regionale 6 dicembre 2011, n. 10 (Regolamento per la gestione sanitaria e lo spostamento dei cinghiali catturati vivi o morti in Regione Campania), al fine di assicurarne il coordinamento con la presente legge, con la normativa dell'Unione europea e statale vigente e con gli atti delle autorità competenti in materia di sanità animale e di prevenzione e contrasto della peste suina africana. La revisione disciplina, in particolare, gli adempimenti sanitari e di biosicurezza connessi alla cattura, le modalità di registrazione e utilizzo dei dispositivi di cattura, la movimentazione e la destinazione dei capi catturati, la gestione e il conferimento dei capi abbattuti e delle carcasse, la tracciabilità e il raccordo con i sistemi informativi e le autorità competenti, nel rispetto delle competenze degli enti gestori delle aree protette.
6. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 5, restano applicabili le disposizioni del regolamento regionale n. 10/2011 esclusivamente in quanto compatibili con la presente legge, con la normativa dell'Unione europea e statale vigente e con gli atti delle autorità competenti. La movimentazione e la destinazione dei cinghiali catturati sono in ogni caso effettuate esclusivamente nei casi e secondo le modalità consentiti dalla normativa vigente e dalle procedure adottate dalle autorità competenti.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.